



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA

Seconda CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ANGELA MARIA NUTINI
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. _____ promossa da:
_____, con il patrocinio dell'avv.
FABIANI FRANCO, elettivamente domiciliato C/O AVV.

ATTRICE

contro

BANCA POPOLARE DI NOVARA SPA (_____), con il patrocinio
dell'avv. _____ elettivamente domiciliato in _____
_____ , presso il difensore avv. _____

CONVENUTA

OGGETTO: contratti bancari



All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti, come sopra costituiti, concludeva come segue:

PARTE ATTRICE: Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Novara, *contrariis reiectis*, in accoglimento della domanda proposta dalla attrice, accertata e dichiarata la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi passivi, con ricostruzione del saldo creditore alla data dell'8 ottobre 2004 senza capitalizzazione della prescrizione decennale, condannare l'istituto di credito a pagare all'attrice la somma di euro 88.486,99 oltre interessi legali di mora dalla domanda al saldo effettivo, come evidenziato dalla esperita perizia alla pag. 9. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per la consulenza tecnica d'ufficio, ivi incluso quanto eventualmente anticipato e per la consulenza tecnica di parte, oltre al rimborso forfettario spese generali (12,5%) Iva e cpa come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.

PARTE CONVENUTA: voglia il Tribunale Ill.mo previa occorrendo rinnovo della c.t.u. da esperirsi in base ai criteri indicati dalla Banca nei propri atti difensivi. In principalità respingere tutte le domande *ex adverso* proposte. In subordine limitare la condanna di BPN all'importo di € 18.160,06 stimato dal c.t.u. nel suo supplemento di relazione nella ipotesi di accoglimento della eccezione di prescrizione formulata dalla Banca. In ogni caso condannare l'attrice al pagamento delle spese di causa.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in giudizio BANCA POPOLARE DI NOVARA S.P.A. deducendo di avere acceso presso la succursale di Mono "un articolato rapporto contrattuale, nell'ambito del quale l'istituto" aveva "concesso un'apertura di credito bancario, variamente composta e rappresentata da utilizzazione di credito sul conto, da anticipazioni per sconto e da altri negozi bancari, tutti regolati nel conto corrente n. , estinto il 8/10/2004".

Deduceva di avere chiesto alla banca l'invio di copie dell'eventuale contratto di apertura del conto corrente, del quale non era più in possesso e di avere ricevuto copia contratto di regolamentazione del conto corrente datata 14 agosto 2001 e del relativo allegato, in pari data, indicante il tasso d'interesse debitore, le commissioni di massimo scoperto e le spese di tenuta conto, nonché due moduli di apertura di credito in conto corrente datati 28 ottobre 2002 e 4 luglio 2003, indicanti i valori delle principali voci di spesa connesse alle aperture di credito (tassi di interessi, commissione di massimo scoperto, spese).



Riferiva che sino al 14 agosto 2001 non risultava apparentemente alcuna regolamentazione contrattuale scritta.

Lamentava che nel corso del rapporto contrattuale la banca avesse modificato unilateralmente le condizioni contrattuali; avesse applicato gli interessi anatocistici, dei quali chiedeva la ripetizione, ex art. 2033 CC, per l'importo di €96.978,23; avesse conteggiato spese fisse di chiusura trimestrale indebite per l'importo di € 785,00; avesse applicato interessi ultralegali, illegittimi, sino al 14 agosto 2001, in quanto non contrattati per iscritto, per l'importo di € 60.132,71 ed avesse altrettanto illegittimamente conteggiato gli interessi debitori addebitati dopo il 14 agosto 2001, in quanto calcolati sul saldo progressivo della banca, composto anche dagli illeciti addebiti operati dalla stessa per interessi anatocistici, spese fisse di chiusura, commissione di massimo scoperto e interessi oltre legali addebitati fino all'agosto 2001; avesse applicato commissioni di massimo scoperto illegittime, quantificate, sino al 14 agosto 2001, nell'importo di € 14.836,45.

Chiedeva conclusivamente di condannare la convenuta al pagamento della somma di €172.732,39 o del maggiore o minor importo risultante dovuto.

Si costituiva la BANCA POPOLARE DI NOVARA S.P.A. confutando le argomentazioni di parte attrice circa l'illegittimità degli addebiti ed eccependo la prescrizione decennale asseritamente decorrente, anche nel corso del rapporto, indipendentemente dalla data di chiusura.

Produceva inoltre le lettere contratto disciplinanti gli interessi a debito.

La causa veniva istruita mediante l'espletamento di c.t.u. contabile, successivamente integrata.

A seguito dell'esperimento di un ultimo tentativo di conciliazione, all'udienza del 8 novembre 2011 venivano precisate le conclusioni ed il Giudice concedeva i termini ex art. 190 c.p.c. ridotti, trattenendo la causa in decisione.

Parte convenuta eccepisce preliminarmente "la prescrizione di ogni domanda avversaria in quanto riferita a periodi di tempo antecedenti dieci anni prima dalla notifica dell'atto di citazione" e dunque la prescrizione di ogni domanda riferita al periodo anteriore rispetto alla data del 25 giugno 1998.

La normativa attualmente in vigore, rappresentata dal decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225 e dalla legge di conversione di 6 febbraio 2011 n. 10, disciplina la prescrizione in materia di contratti bancari all'art. 2, comma 61, ove si legge: 61. *"In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la*



prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Come osservato dalla Corte di Appello di Torino, Sezione 1, nella sentenza n. 530 del 1 aprile 2011 "Stante la natura asseritamente <interpretativa> della norma, consegue che essa ha efficacia retroattiva" e, di conseguenza si applica alle cause trattate in decisione successivamente alla sua entrata in vigore, "atteso che «la scelta imposta dalla legge rientra tra le possibili varianti di senso del testo originario» (così Corte Cost. 22 novembre 2000, n. 525, in motivazione), fissando «un contenuto plausibilmente già espresso dalla stessa» (così Corte Cost. 9 febbraio 2011, n. 41, in moti-vazione)".

L'applicazione della normativa vigente porta dunque a ritenere fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca.

Nel caso di specie, il primo atto introduttivo della prescrizione va individuato nella missiva di cui al doc. 2 di parte attrice, datata 15 gennaio 2008, ricevuta in data 22 gennaio 2008.

Debbono pertanto essere valutate solamente le poste creditorie che si allega afferiscano a data successiva rispetto al 22 gennaio 1998, sino alla data di chiusura del conto dell'8 ottobre 2004.

È documentato che la prima lettera contratto disciplinante le condizioni negoziali risalgia al 6 aprile 1999, come documentato da parte attrice (doc. 7).

Condivisibilmente il Giudice Istruttore ha disposto il supplemento di perizia al fine di distinguere, nell'effettuare il conteggio delle poste a debito ed a credito, tra il periodo disciplinato dalle condizioni negoziali ed il precedente periodo non disciplinato da esse, disponendo che il c.t.u. applicasse nel primo periodo il tasso di interesse di cui all'articolo 117, comma 7 TUB e nel secondo periodo le condizioni contrattuali.

Il c.t.u. espone di avere ricalcolato il saldo del conto corrente applicando, quali criteri guida, gli interessi ex art. 117 comma 7° TUB, senza capitalizzazione e senza calcolo delle commissioni di massimo scoperto, per il periodo anteriore alla data del 6 aprile 1999, e gli interessi e le commissioni di massimo scoperto con capitalizzazione come da contratto per il periodo successivo, specificando di avere ricevuto adesione al criterio afferente alla capitalizzazione ed alla commissioni di massimo scoperto da parte del consulente di parte convenuta e di non avere avuto contestazioni da parte del consulente di parte attrice.

Le modalità di calcolo utilizzate sono corrette e condivise dal giudicante.

Con riferimento alle commissioni di massimo scoperto, in particolare, si ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale, anche recentemente ribadito, secondo cui la *ratio*



dell'istituto sarebbe la remunerazione per la messa a disposizione del denaro da parte dell'istituto di credito e secondo cui detta commissione non parteciperebbe della natura degli interessi passivi e sarebbe quindi valida ed efficace, purché, tuttavia, determinata specificatamente e per iscritto (cfr. Tribunale di Torino, sentenza del 23.07.2003; Tribunale di Brescia, sentenza del 18 gennaio 2010).

Conseguentemente si reputa che bene abbia operato il c.t.u. nel non calcolare le commissioni di massimo scoperto con riferimento al primo periodo e nel calcolarle, invece, con riferimento al secondo periodo.

Quanto all'applicazione degli interessi ex art. 117 comma 7° TUB, parte convenuta lamenta che erroneamente siano stati applicati, in sostituzione dei tassi individuati dalla banca, per il periodo anteriore al 6 aprile 1999, i tassi BOT minimi anziché i tassi BOT massimi.

La doglianza è tardiva, in quanto non risulta sollevata nell'ambito delle note critiche alla perizia.

Si osserva ulteriormente che la perizia di parte della banca, datata 1 febbraio 2011, individua quale somma dovuta al correntista nell'ipotesi di applicazione della prescrizione decennale esattamente il medesimo importo individuato dal c.t.u., ovvero la somma di € 18.160,06.

Il medesimo risulta richiamato nelle conclusioni svolte in via subordinata dalla banca.

Ciò non può che confermare l'adesione alle modalità di conteggio operate dal perito del Tribunale.

D'altro canto, ragionando in modo analogo, parte convenuta ha ritenuto di contestare la fondatezza dell'eccezione sollevata dall'attrice riferita alla capitalizzazione come da contratto per il periodo successivo al 6 aprile 1999, evidenziando come la richiesta di condanna da parte della _____ per l'importo esattamente indicato dal c.t.u. non possa che significare rinuncia implicita all'eccezione comportante un diverso conteggio.

Parte convenuta lamenta ulteriormente che il ricalcolo conseguente all'eventuale eliminazione della capitalizzazione trimestrale, peraltro ritenuta legittima, non sia stato effettuato nel rispetto dell'articolo 1194 c.c. e che non sia stata applicata la dovuta capitalizzazione con cadenza annuale.

Quanto sopra osservato circa le risultanze della consulenza di parte convenuta parrebbe dirimente anche con riferimento alle ulteriori doglianze, in merito ai quali si osserva comunque ulteriormente quanto segue.

Quanto al periodo anteriore alla lettera contratto, si richiama e si fa proprio l'ormai consolidato insegnamento della Suprema Corte, circa la nullità delle clausole contrattuali di



capitalizzazione trimestrale per violazione dell'art. 1283 c.c., secondo cui "In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D.Lgs. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod. civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di questo ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico ("opinio juris ac necessitatis"). Infatti, va escluso che detto requisito soggettivo sia venuto meno soltanto a seguito delle decisioni della Corte di cassazione che, a partire dal 1999, modificando il precedente orientamento giurisprudenziale, hanno ritenuto la nullità delle clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, dato che la funzione della giurisprudenza è meramente ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della regola, non già creativa della stessa, e, conseguentemente, in presenza di una ricognizione, anche reiterata nel tempo, rivelatasi poi inesatta nel ritenere l'esistenza, la ricognizione correttiva ha efficacia retroattiva, poiché, diversamente, si determinerebbe la consolidazione 'medio tempore' di una regola che avrebbe la sua fonte esclusiva nelle sentenze che, erroneamente presupponendola, l'avrebbero creata" (cfr. Cass., SS.UU., sentenza n. 21094 del 4 novembre 2004, seguita dalle pronunce conformi: Cass., Sez. I, sentenza n. 4095 del 25 febbraio 2005; Cass., Sez. I, sentenza n. 10.599 del 19 maggio 2005; Cass., Sez. I, sentenza n. 19.882 del 13 ottobre 2005; Cass., Sez. I, sentenza n. 21101 del 29 ottobre; Cass., Sez. I, sentenza n. 10.376 del 5 maggio 2006; Cass., Sez. I, sentenza n. 6.514 del 19 marzo 2007).

Ritiene il Tribunale che conseguenza della nullità della clausola anatocistica sia l'esclusione di qualsivoglia capitalizzazione nel periodo sopra considerato.

Invero deve darsi atto che si registrano tuttora in giurisprudenza due orientamenti contrastanti, essendovi sia pronunce che escludono tout court la capitalizzazione, sia pronunce che affermano la legittimità della capitalizzazione annuale.



I sostenitori della capitalizzazione annuale argomentano che sussisterebbe un uso normativo favorevole a tale capitalizzazione degli interessi con cadenza annuale ed individuano nell'art. 1284, comma 1 c.c. la fonte di un fenomeno legale di anatocismo annuale (cfr., ex plurimis, vedi Tribunale di Trani, sentenza n. 1305 del 9 dicembre 2004; Tribunale di Roma, sentenza del 3 giugno 2004).

Reputano che la norma, nel prevedere che "il saggio degli interessi legali è determinato [...] in ragione di anno", individui, oltre ad un criterio di determinazione del tasso degli interessi dovuti, un termine annuale di scadenza ex lege dell'obbligazione di interessi. Concludono quindi che, appartenendo le obbligazioni di interessi al *genus* obbligazioni pecuniarie, da tale scadenza conseguirebbe l'effetto del risarcimento del danno da inadempimento, regolato, per le obbligazioni pecuniarie come quella di interessi, dall'art. 1224 c.c.

I sostenitori della tesi dell'esclusione della capitalizzazione confutano le predette argomentazioni (cfr., ex plurimis, Tribunale di Pescara, sentenza del 18 novembre 2005, Tribunale di Napoli, sentenza del 19 dicembre 2004).

In ordine al primo aspetto, osservano che la disposizione limitativa di cui all'art. 1283 cod. civ. trova la propria ragione d'essere in un'esigenza di particolare tutela del debitore, nell'ottica di prevenire fenomeni usurari e che proprio per questo il Legislatore avrebbe considerato con particolare sfavore la capitalizzazione degli interessi, in coerenza con le altre restrizioni previste per gli interessi superiori a quelli legali (cfr. Cass. n. 2381/1994).

Osservano che l'art. 1283 cod. civ. consente la capitalizzazione degli interessi debitori dopo la proposizione della domanda giudiziale od a seguito di apposita convenzione posteriore alla loro scadenza – sempre che siano dovuti da almeno sei mesi – rispettivamente per consentire al debitore di conoscere in anticipo i maggiori costi derivanti dal suo inadempimento e per calcolare sempre in anticipo l'esatto ammontare del suo debito.

Rilevano che il Legislatore ha richiesto che l'apposita convenzione fosse successiva alla scadenza degli interessi per evitare che l'accettazione della clausola anatocistica costituisse una condizione imposta dalle banche per accedere al credito (cfr. Cass. 2593/2003; App. Milano 28.1.2003).

Concludono che, ricavare dal sistema una capitalizzazione con una periodicità più lenta quale quella annuale vorrebbe dire derogare alla natura imperativa ed inderogabile di cui all'art. 1283 cod. civ.

In ordine all'asserito fondamento della capitalizzazione annuale negli artt. 1284 e 1224 cod. civ. ed all'appartenenza dell'obbligazione di interessi al *genus* obbligazioni pecuniarie, richiamano la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 9653 del 17.7.2001 e la



conclusione ivi raggiunta secondo cui l'obbligazione di interessi (anche quando sia stata adempiuta l'obbligazione principale) non è equiparabile ad una qualsiasi obbligazione pecuniaria dalla quale derivi quindi anche il diritto agli ulteriori interessi di mora nonché al risarcimento del maggior danno (ex art. 1224 comma II c.c.), bensì è un'obbligazione *sui generis*, soggetta soltanto alla regola dell'anatocismo.

Si ritiene di condividere le argomentazioni da ultimo esposte e di escludere, quindi, qualsivoglia capitalizzazione, osservandosi altresì che laddove il Giudice applicasse al posto capitalizzazione trimestrale - nulla -, quella annuale, - non pattuita -, sostituirebbe alla volontà delle parti la propria, in assenza di valido supporto normativo.

Corollario di quanto precede è la non applicabilità dell'art. 1194 c.c. dal momento, non essendovi interessi capitalizzati cui imputare le successive rimesse, esse non possono che essere imputate al capitale.

In altre parole, la norma risulta inapplicabile perché presuppone la simultanea liquidità ed esigibilità del credito per capitale e del credito per interessi, da escludersi in considerazione della nullità della clausola contrattuale anatocistica.

Consegue, dunque, che bene abbia fatto il c.t.u. nel calcolare il saldo a credito per il correntista depurando il conto corrente della capitalizzazione trimestrale e senza ulteriormente applicare alcuna capitalizzazione né l'art. 1194 c.c.

Quanto al riconteggio afferente al periodo successivo al 6 aprile 1999, è parte attrice invece a lamentare l'applicazione della capitalizzazione trimestrale pur in mancanza di consenso scritto del correntista.

A questo proposito non può che condividersi la difesa di parte convenuta ed osservarsi che l'attrice ha chiesto nelle conclusioni definitive il pagamento della somma di €88.486,99, corrispondente esattamente all'importo calcolato dal c.t.u. con applicazione della predetta capitalizzazione.

Non può, pertanto, che concludersi che l'eccezione a suo tempo sollevata dal consulente di parte attrice delle note critiche alla c.t.u. sia stata abbandonata nel precisare in via definitiva la domanda e che solo successivamente ed inefficacemente sia stata ripresa in sede di comparsa conclusionale.

Conclusivamente, deve ritenersi che il saldo a credito per il correntista sia pari a € 18.160,06.

Su tale somma competono gli interessi legali dalla data della messa in mora, 22 gennaio 2008, fino al saldo effettivo.

- All'esito del giudizio consegue la condanna della convenuta alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di lite che, alla luce del *disputatum* e del *decisum*, si liquidano in €



512,11 per anticipazioni, € 2.000,00 per diritti, € 3.000,00 per onorari, oltre alle spese generali del 12,5% ed agli accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore di parte attrice antistatario.

Le spese di c.t.u., così come liquidate con provvedimenti del 19 maggio 2010 e del 18 febbraio 2011, vengono infine poste definitivamente a carico di parte convenuta.

Non può essere accolta la domanda di parte attrice di condanna alla diffusione delle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, in quanto non documentate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

1. dichiara estinti per prescrizione i diritti spettanti a _____ derivanti dai contratti bancari sottoscritti con la BANCA POPOLARE DI NOVARA S.P.A. regolati nel conto corrente n. _____ per il periodo antecedente il 22 gennaio 1998;
2. dichiara la nullità dei contratti di apertura di credito in conto corrente di cui al punto precedente limitatamente alle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi ed alle altre competenze commissioni e spese ivi contenute quanto al periodo contrattuale intercorrente tra il 22 gennaio 1998 ed il 5 aprile 1999 e per l'effetto condanna la BANCA POPOLARE DI NOVARA S.P.A. a pagare a _____ la somma di € 18.160,06, oltre agli interessi legali dal 22 gennaio 2008 fino a saldo effettivo;
3. condanna la BANCA POPOLARE DI NOVARA S.P.A. a rifondere in favore di _____ le spese del giudizio, che si liquidano in € 512,11 per anticipazioni, € 2.000,00 per diritti, € 3.000,00 per onorari, oltre alle spese generali del 12,5% ed agli accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore di parte attrice antistatario;
4. pone definitivamente a carico della BANCA POPOLARE DI NOVARA S.P.A. le spese di consulenza.

Così deciso in Novara, lì 19 gennaio 2012

Il Giudice
(Dott.ssa Angela Maria Nutini)

